




AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

PIANO DI BACINO DEL FIUME TEVERE



piano stralcio
per il tratto metropolitano
del Tevere da Castel
Giubileo alla foce - P.S.5



Norme di attuazione – Allegato E

*“Documento di indirizzo per l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi
acquei ed aree golenali demaniali nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce”*

Il Segretario Generale: Roberto Grappelli
Il Coordinatore del Piano: Carlo Ferranti
Il Comitato Tecnico
Consulente giuridico: Paolo Urbani
Consulenti scientifici: Vittoria Calzolari, Lino Barone, Carlo Blasi, Marco Bologna

Progettazione interna ex art.90 D.Lgs. 163/2006

**Norme confluite negli artt. 23,24,33,40 delle Norme tecniche di
attuazione del Piano stralcio P.S.5**

Giugno 2008



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Ufficio Piani e Programmi

Tavolo Tecnico

(istituito con nota del Segretario Generale n. 68/SG 27.5 del 10 gennaio 2006)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Generale per la Difesa del suolo); Capitaneria di Porto di Roma; Presidenza Consiglio Ministri (Dipartimento della Protezione Civile); Regione Lazio (Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli); A.R.DI.S.; Comune di Roma (Assessorato alle Politiche Ambientali ed Agricole - Assessorato all'Urbanistica - Dipartimento X Politiche Ambientali ed Agricole); Comune di Fiumicino

Documento di indirizzo per l'attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi acquei ed aree golenali demaniali nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce

(maggio 2007)

Parte 1°

Norme tecniche inerenti l'attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi acquei ed aree golenali demaniali da Castel Giubileo alla foce

Confluite negli artt. 23,24,33,40 delle Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio P.S.5

Ufficio Piani e Programmi - Gruppo redazionale:

ing. Carlo Ferranti (coordinatore), arch. Paola Malvati, arch. Giovanni Fangucci,
geom. Silvio Marinale, geom. Stefano Pesce, geom. Maurizio Tocci

“Norme tecniche inerenti l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi acquei e di aree golenali demaniali nel tratto del Fiume Tevere dalla foce a Castel Giubileo.”

**TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.**

**Art. 1
(Finalità)**

1. La definizione delle attività e delle procedure intese al rilascio in concessione di aree del demanio fluviale, sia golenali che di specchi acquei, a soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta ai fini della loro utilizzazione compatibilmente con il regime idraulico e gli scopi di assetto del tratto fluviale, così come definiti dal “Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce” (PS5), adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Tevere con delibera n. 104 in data 31/07/2003, è disciplinata dalle presenti Norme tecniche.

Le disposizioni si applicano nello specifico al tratto del fiume Tevere compreso tra la foce e Castel Giubileo, incluso il Canale Navigabile di Fiumicino a monte del Ponte Due Giugno.

2. Per quanto riguarda l’esercizio della navigazione nel tratto del fiume Tevere compreso tra il mare e l’idroscalo del Littorio a monte dell’Acquacetosa, si rinvia alle disposizioni del “Regolamento per la disciplina della Navigazione e del traffico Marittimo sul fiume Tevere” emanato dalla Capitaneria di Porto di Roma con ordinanza n.65/2002 e successive varianti.

L’esercizio delle modalità della navigazione deve svolgersi compatibilmente con il particolare regime idraulico del tratto di fiume di cui al comma 1.

Le presenti Norme tecniche, recepite dalla Capitaneria di Porto di Roma con idoneo dispositivo, modificano ed integrano il sopra richiamato Regolamento emanato con propria ordinanza n.65/2002.

3. Le presenti Norme tecniche adottate con idoneo dispositivo dalla Regione Lazio quale Ente concedente modificano ed integrano il “Regolamento Regionale 15 dicembre 2004 n.3 di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi”.

4. Le Norme tecniche si articolano in cinque Titoli. Nel primo sono stabiliti il campo di applicazione delle norme e le definizioni utilizzate. Nel secondo Titolo sono riportate norme che riguardano la navigazione delle imbarcazioni e norme comuni sia alle navi, ai galleggianti e sia alle installazioni galleggianti. Nel terzo Titolo sono stabilite le norme specifiche per le installazioni galleggianti. Nel quarto Titolo sono riportate le norme per l’uso delle aree golenali, nell’ultimo Titolo sono definite le procedure per il rilascio delle concessioni nel tratto di fiume Tevere compreso tra la foce e Castel Giubileo, incluso il Canale Navigabile di Fiumicino a monte del Ponte Due Giugno.

Art. 2

(Definizioni)

Ai fini del presente norme si intende per:

- a) «*nave*» qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo (art.136 del Cod. Nav.);
- b) «*galleggiante*» qualsiasi mezzo navale mobile tipo una draga, un pontone, una gru, fornito d'installazioni per i lavori in acqua, che sia privo di autonomi mezzi di propulsione e di governo;
- c) «*installazione galleggiante*» (*I.G.*) qualsiasi costruzione galleggiante che per essere utilizzata deve essere permanentemente e saldamente assicurata alla riva con idonei sistemi di ormeggio;
- d) «*specchio acqueo*» la parte della superficie d'acqua del fiume, in condizioni di livello ordinarie, racchiusa entro un poligono geometrico;
- e) «*banchina*» l'opera idraulica atta a proteggere la bassa sponda del fiume costruita su solide fondamenta.
- f) «*golena o area golenale*» la zona di terreno pianeggiante compresa tra il ciglio di sponda del fiume e il suo argine, che viene sommersa nei periodi di piene;
- g) «*corridoio fluviale*» l'ambito territoriale delle aree comunque connesse con l'ecosistema fluviale (art.20 N.T.A. PS5);
- h) «*collaudo*» attività a carattere professionale che comprende tutte le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali;
- i) «*tecnico abilitato*» ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale in modo continuativo da almeno 10 anni.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE O ALLO STAZIONAMENTO

Art. 3

(Comandante di nave, responsabile del galleggiante o dell'I.G.)

1. Il comando delle navi, ai sensi degli art. 292 e segg. Cod. nav. e delle norme speciali dettate dalla legislazione in materia di navigazione da diporto, può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione
2. I soggetti di cui al comma 1) sono responsabili dell'osservanza delle presenti Norme tecniche, delle norme contenute nel "Regolamento per la disciplina della Navigazione e del traffico Marittimo sul fiume Tevere" emanato dalla Capitaneria di Porto di Roma con ordinanza n.65/2002 e di tutte le norme sovraordinate che riguardano la navigazione e successive modifiche ed integrazioni.

3. Tutte le I.G. devono essere poste sotto l'autorità di una persona che sarà responsabile dell'osservanza delle presenti Norme tecniche.

4. Tutte le navi, i galleggianti e le I.G. devono essere dotate di uno specifico ed idoneo piano di sicurezza, di cui al successivo art.38, da osservare in caso di eventi di piena del fiume.

5. In caso di evento alluvionale tutte le navi e i galleggianti devono attenersi a quanto previsto dalle presenti Norme tecniche.

Art. 4

(Doveri delle persone a bordo)

1 Le persone a bordo di navi o galleggianti sono soggette alle disposizioni di cui agli artt.186 e segg. del Codice della Navigazione, e devono contribuire all'osservanza delle presenti Norme tecniche.

2. Nel caso di I.G., il responsabile, di cui al comma 3 dell'art.3, risponde dell'accesso delle persone sulle stesse I.G.

Art. 5

(Doveri di precauzione)

1. Per le particolari caratteristiche delle aree navigabili del fiume Tevere il soggetto abilitato al comando di navi deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo, adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare di:

- a) mettere in pericolo o di molestare le persone e le attività comunque presenti in golena;
- b) causare danni ad altre navi, alla proprietà altrui, alle rive, alle opere idrauliche o alle installazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive;
- c) mettere in pericolo l'unità condotta e i passeggeri trasportati, in particolare in presenza di bassi fondali ovvero di ostacoli alla navigazione.

2. Le disposizioni di cui ai punti a) e b) del comma precedente si applicano anche ai responsabili delle I.G. con riferimento alla situazione propria delle condizioni di stazionamento.

Art. 6

(Carico e numero di persone)

1. Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza della nave, del galleggiante o dell'I.G.

2. Le navi destinate al trasporto passeggeri non devono avere a bordo un numero di passeggeri superiore a quello autorizzato ed indicato nei documenti di bordo.

3. Nel caso di I.G. non devono avere a bordo un numero di persone superiore a quello indicato nel certificato di collaudo di cui al successivo art.24.

Art. 7

(Utilizzazione della via navigabile)

1. La lunghezza, la larghezza, l'altezza, il pescaggio e la velocità della nave o del galleggiante devono essere compatibili con le caratteristiche tecniche della via navigabile e delle sue opere idrauliche.
2. Nel caso in cui la nave, il galleggiante o l'I.G. danneggi un'opera idraulica, il comandante o il responsabile deve immediatamente avvisare del fatto l'A.R.DI.S.

Art. 8

(Oggetti pericolosi, perdite d'oggetti, ostacoli)

1. E' proibito lasciare debordare dalle navi, galleggianti o dalle I.G. oggetti che compromettano la sicurezza nella via navigabile o lo stazionamento delle altre I.G.
2. Quando una nave, un galleggiante o una I.G. perde un oggetto che non può essere immediatamente recuperato e può essere pericoloso per la navigazione, il comandante o la persona responsabile dell'I.G. devono immediatamente avvisare del fatto la Capitaneria di Porto di Roma, l'A.R.DI.S., la Polizia Fluviale ed i VV.FF.
3. Il comandante o il responsabile che avvista un ostacolo che costituisce intralcio o pericolo per la navigazione deve immediatamente segnalarlo alla Capitaneria di Porto di Roma, all'A.R.DI.S., alla Polizia Fluviale ed ai VV.FF.

Art. 9

(Protezione delle acque)

1. È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinare o alterarne le proprietà.
2. Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il comandante o il responsabile deve avvertire senza indugio le autorità competenti, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l'inquinamento.
3. Il comandante della nave che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o d'altre sostanze pericolose per le acque è tenuto ad avvertire la Capitaneria di Porto di Roma, l'A.R.DI.S., la Polizia Fluviale ed i VV.FF.
4. Navi e I.G. sono tenute al rigido rispetto di quanto previsto e disposto dal Codice dell'Ambiente.

Art. 10

(Protezione contro le emissioni nocive)

1. I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti compatibili con il perfetto funzionamento della nave o dei galleggianti secondo le vigenti norme.

2. Ogni I.G. deve essere fornita degli impianti idonei per evitare emissioni nocive secondo le leggi vigenti, in particolare deve possedere tutti i requisiti necessari per limitare l'introduzione nell'ambiente urbano e/o naturale di rumori o suoni di elevata intensità in modo tale da limitare il fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane e il deterioramento degli ecosistemi, secondo le disposizioni di cui alla legge n.447/1995 e succ. modificazioni e integrazioni.

Art. 11

(Navi, galleggianti ed I.G. incagliate o affondate)

1. Se una nave o un galleggiante è incagliata oppure se una I.G. è affondata ovvero rischia di affondare e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre segnalarlo senza indugio alla Capitaneria di Porto di Roma e all'A.R.DI.S. e nel frattempo prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo.

2. Se una nave o un galleggiante è incagliata o affondata l'armatore e/o il proprietario, secondo quanto previsto dal Codice della navigazione, deve provvedere allo smantellamento/rimozione del relitto ed al ripristino dei luoghi a proprie spese; nel caso detto sinistro riguardi una I.G. le spese sono a carico del concessionario.

3. Nel caso di navi o galleggianti per le quali non si provveda a quanto stabilito al comma 2 si procede ai sensi degli artt.72 e73 del Cod. Nav. e degli artt. 90 e segg. del Regolamento del Codice di Navigazione.

4. Nel caso di I.G. per le quali non si provveda a quanto previsto al comma 2, l'A.R.DI.S. senza ulteriore avviso, procede alla rimozione in danno, con addebito alla ditta degli oneri relativi.

Art. 12

(Ordinanze delle autorità)

1. I comandanti di navi e galleggianti ed i responsabili I.G. devono conformarsi qualora particolari situazioni lo richiedano agli ordini impartiti dalla Capitaneria di Porto di Roma per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla navigazione.

2. I comandanti/conduttori di navi ed i responsabili di galleggianti, nonché i responsabili di I.G. devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di eventi alluvionali.

Art. 13

(Collaborazione con le autorità di vigilanza)

I comandanti di navi e galleggianti ed i responsabili di I.G. devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti quali Capitaneria di Porto , A.R.DI.S., Polizia fluviale e VV.FF..

Art. 14

(Autorizzazione di manifestazioni)

1. Le manifestazioni sportive, feste nautiche e altre manifestazioni che interessino le vie navigabili sono subordinate alla richiesta di specifica autorizzazione e conseguente ordinanza di polizia marittima rilasciate dalla Capitaneria di Porto nonché del nulla osta idraulico dell'A.R.DI.S., oltre alle altre autorizzazioni da parte delle autorità territorialmente competenti.
2. L'organizzazione, la sistemazione in sicurezza dei luoghi, la sorveglianza sono a carico degli organizzatori della manifestazione, che risponderanno dei danni eventualmente arrecati dai partecipanti.

Art. 15

(Ormeggio di navi e galleggianti)

1. Le strutture necessarie per l'ormeggio di navi e galleggianti possono essere realizzate soltanto nei tratti individuati come idonei al rilascio di concessioni di occupazione di specchi acquei così come previsto al successivo art. 18.
2. Nei tratti di fiume dove non esistono apposite banchine, tali strutture di ormeggio dovranno essere realizzate esclusivamente in pontili in legno e dovranno essere munite delle dotazioni previste all'art.12 dell'ordinanza n.65/2002 di cui all'art.1 e successive varianti.
3. Lo stazionamento delle navi e galleggianti in corrispondenza di tali strutture è consentito nei limiti esclusivi dell'area di specchio acqueo concesso. Tale area non può comunque eccedere la larghezza di 10,00 metri dal ciglio di sponda, comprensiva della larghezza dello stesso pontile di ormeggio.

Art. 16

(Stazionamento delle navi o galleggianti)

Lo stazionamento di navi o galleggianti, così come definiti all'art.2, per esigenze diverse da quelle connesse con la navigazione, è soggetto al rilascio di Concessione o autorizzazione con le prescrizioni e le dimensioni di cui agli articoli seguenti delle presenti Norme tecniche stabilite per le I.G.

Art. 17

(Determinazione della via navigabile)

1. La Regione Lazio, la Capitaneria di Porto e L'Autorità di bacino del Tevere di concerto redigono un documento tecnico che definisce, sulla base di studi e rilevamenti, la via navigabile del Tevere, il volume di traffico consentito in funzione delle condizioni di sicurezza relative alle caratteristiche geometriche della via navigabile e della variabilità idrauliche delle stesse, ed in base al numero di approdi possibili nel tratto in questione.

2. Detto documento è necessario anche ai fini della definizione della segnaletica per regolare la via navigabile, da realizzarsi a cura della Regione Lazio.

3. Nelle more di quanto previsto nei precedenti commi, non sono consentiti ulteriori incrementi delle attuali attività di linea per il trasporto passeggeri nel tratto di fiume da Castel Giubileo a Ponte Marconi.

TITOLO III

NORME PER LO STAZIONAMENTO DELLE INSTALLAZIONI GALLEGGIANTI (I.G.)

Art. 18

(Tratti per lo stazionamento delle I.G.)

1. Lo stazionamento di I.G. può essere concesso soltanto nei tratti di fiume ritenuti idonei al rilascio di concessioni di occupazione di specchi acquei di cui alla cartografia rappresentata nell' **Allegato n.1** alle presenti Norme tecniche denominata: *“Tratti di specchi acquei idonei allo stazionamento di navi, galleggianti ed installazioni galleggianti.”*

2. In tali tratti idonei dovranno comunque essere rispettate tutte le prescrizioni delle presenti Norme tecniche, oltre alle disposizioni previste dalle altre norme vigenti.

3. Lungo le sponde del Canale navigabile di Fiumicino per quanto attiene l'uso degli specchi acquei sono consentite esclusivamente le opere di attracco per lo stazionamento di navi e/o galleggianti, mentre lungo le sponde dell'Isola di Tor Boacciana sono consentiti solo opere per l'attracco di pubblici servizi, al fine di salvaguardarne il valore paesistico ambientale.

4. È vietato il rilascio di concessioni di specchi acquei ad una distanza dai ponti inferiore ai limiti riportati nella tabella riportata nell' **Allegato n.2** alle presenti Norme tecniche denominata *“Distanze di rispetto dai ponti esistenti interdette al rilascio di concessioni di occupazione di specchi acquei”*; la misura si intende a partire dalla mezzeria della struttura del ponte.

5. Nel tratto Ponte Flaminio – Ponte Marconi non potranno essere concessi specchi acquei che comportino lo stazionamento di I.G. contemporanee su sponde opposte in modo tale che lo stesso tratto fluviale risulti occupato da ambo i lati destro e sinistro.

6. I tratti ritenuti idonei, di cui all'Allegato n.1, possono essere sottoposti ad aggiornamento periodico per tener conto del possibile avanzamento di nuovi studi riguardanti principalmente:

- Analisi sulla dinamica geomorfologia del fondo e delle sponde;
- Analisi biologiche con riferimento alle comunità dei viventi che colonizzano l'habitat fluviale condotte secondo metodologie IBE (Indice Biotico Esteso);
- Analisi di funzionalità fluviale condotte secondo metodologie I.F.F. (Indice di Funzionalità Fluviale);
- Analisi di qualità fluviale condotte con modelli complessivi.

Art. 19

(Dimensioni massime delle I.G. e loro struttura)

1. In virtù delle caratteristiche idrauliche del fiume e dei ponti esistenti nel tratto di fiume da Castel Giubileo a Ponte dell'Industria la lunghezza massima dell'I.G. non può eccedere i 20,00 metri e la larghezza massima gli 8,00 metri.
2. A valle di Ponte dell'Industria e fino al ponte di Mezzocammino e da Capo Due Rami alla foce la lunghezza massima non può eccedere i 25,00 metri e la larghezza massima gli 8,50 metri.
3. Nel tratto dal Ponte di Mezzocammino (o GRA) a Capo due Rami la lunghezza max dell'I.G. non può eccedere i 30,00 metri e la larghezza massima gli 8,50metri.
4. Nel caso in cui il corpo galleggiante misuri in lunghezza più di 5,00 metri, esso deve essere costituito da elementi modulari ognuno della lunghezza massima di 5,00 metri che possano essere, in caso di recupero, sottoposti facilmente a operazioni atte al loro sezionamento.
5. La sovrastruttura, da realizzarsi esclusivamente in materiale ligneo, non può avere un'altezza superiore a 4,50 metri dal piano di galleggiamento, per le I.G. poste nel tratto da Castel Giubileo a Ponte Milvio ed i 5,50 metri per il tratto da Ponte Milvio alla foce.
6. In ragione di particolari e motivate esigenze operative le I.G. deputate alle attività di soccorso e/o vigilanza possono derogare alle prescrizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 20

(Stazionamento di I.G. in successione)

1. È vietata l'installazione di I.G. su file parallele lungo la stessa sponda.
2. Per I.G. disposte in successione (nel senso della corrente), le strutture di ormeggio dovranno essere autonome e indipendenti per ciascuna I.G., evitando ogni vincolo che le renda solidali.
3. Nel tronco di Fiume Tevere compreso tra Ponte Milvio e Ponte Marconi, nei tratti in cui le sponde sono banchinate, la distanza che deve intercorrere tra due installazioni galleggianti successive non deve essere inferiore alla lunghezza stessa dell'I.G. di nuova installazione, ad esclusione degli elementi definibili a servizio dell'attività del canottaggio che potranno essere anche posti in vicinanza dell'elemento principale.
4. Nel tronco di Fiume Tevere compreso tra Ponte Milvio e Ponte Marconi, nei tratti in cui le sponde non sono banchinate la distanza che deve intercorrere tra due I.G. successive dipende dalle specifiche destinazioni individuate nell'allegato n.3. di cui al successivo Titolo IV.

Art. 21

(Stazionamento di I.G. in corrispondenza di tratti fluviali a valenza ambientale)

1. Nei tronchi di fiume compresi rispettivamente tra Castel Giubileo e Ponte Milvio e tra Ponte Marconi e la foce, ove il corso fluviale è caratterizzato da elementi a valenza ambientale da conservare e valorizzare, sono ammesse esclusivamente I.G. adibite ad attività culturali, storiche,

sportive e di fruibilità ricollegabili direttamente alla stessa funzione di conservazione e valorizzazione.

2.Nei tronchi di fiume di cui al comma 1 la distanza minima tra due I.G successive non può mai essere inferiore a 200 metri.

Art. 22

(Ormeggio delle I.G.)

1.Le I.G. devono essere saldamente assicurate alla riva, allo stesso tempo l'ormeggio deve essere realizzato tramite idonee attrezzature articolate che permettano l'escursione in senso verticale fino alla massima quota di piena prevedibile e determinata dalla portata duecentennale.

2.Tali organi di ormeggio devono consentire di mantenere le I.G. sempre in posizione orizzontale rispetto al piano di galleggiamento, devono essere circoscritti, sufficientemente autonomi e dovranno mantenere l'I.G. distanziata dalla banchina e/o dalla sponda naturale mediante distanziatori, opportunamente ancorati all'intelaiatura della struttura dell'I.G.

3.Sono vietati ormeggi realizzati con cavi d'acciaio, funi o simili che siano collegati alle strutture dei ponti ed altri manufatti. Cavi e funi possono essere utilizzati temporaneamente soltanto in caso di particolari situazioni di emergenza per rinforzare l'ormeggio dell'I.G. durante eventi di piena.

4.L'I.G. deve comunque essere in grado di seguire le oscillazioni di livello del fiume in modo autonomo senza la presenza continua di personale.

5.Gli organi e i meccanismi di attracco devono essere calcolati come elementi resistenti in condizioni di massima piena con velocità non inferiore a 3,5 m/s e devono essere dotati di certificazione redatta da tecnico abilitato. Al fine di garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di progetto gli organi di ormeggio delle I.G. devono essere sottoposti a revisione annuale con rilascio da parte di tecnico abilitato di certificazione della revisione avvenuta.

6.Le I.G. devono essere dotate verso monte in corrispondenza dell'attracco di apposito deflettore che devii i materiali trasportati dalla corrente in modo che questi non danneggino, in ogni condizione, il corpo galleggiante, l'attracco e i suoi meccanismi.

Art. 23

(Allacciamenti alle utenze impiantistiche)

1.Le I.G. possono essere allacciate alle reti di distribuzione idrica, fognaria, dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni, se le opere relative sono compatibili con la funzionalità delle opere di difesa idraulica esistenti. Tali allacci devono essere realizzati a norma di legge e senza arrecare intralcio al transito pedonale e/o veicolare sulle sponde, sugli argini, sulle banchine, lungo la via alzaia, e senza danneggiare la fascia di naturalità ed altre presenze naturalistiche e storiche.

2.Per le altre utenze impiantistiche le I.G. devono essere dotate di appositi sistemi che ne garantiscano l'autonomia.

3. Tutti gli allacci alle reti di distribuzione attualmente esistenti devono comunque essere adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il termine di mesi 12 dalla data dell'apposita comunicazione che l'A.R.DI.S. invierà al concessionario.

Art. 24

(Collaudo e revisioni periodiche delle I.G.)

1. Ogni I. G. deve essere sottoposta prima dell'inizio di ogni attività ad operazioni di collaudo atte a verificare, secondo il progetto presentato in sede di domanda di concessione, oltre alla rispondenza delle opere eseguite, le seguenti condizioni di sicurezza :

- stabilità della I.G. al galleggiamento in condizioni d'uso e di livello di piena massimo;
- stabilità della sovrastruttura;
- resistenza degli organi relativi all'attracco in condizioni di sforzo massimo relativo a condizioni di piena;
- condizioni di agibilità;
- rispondenza alle norme di prevenzione incendio;
- rispondenza alle norme di protezione incendio adeguate alle superfici e alla tipologia dell'attività svolta;
- controllo e indicazione della massima immersione consentita (bordo libero);
- indicazione del numero massimo di persone che possono stazionare sull'I.G.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato e sottoscritto da tecnico abilitato e deve comprovare, oltre tutte le verifiche effettuate per attestare la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ammesso a concessione, anche le verifiche delle condizioni di sicurezza e di stabilità di cui al comma precedente.

3. La certificazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo può essere rilasciata anche da istituti, enti o società abilitate a tale scopo.

4. Ogni I.G. deve essere sottoposta a revisione ogni due anni. Tale attività deve essere svolta dallo stesso tipo di soggetti sopra previsti per il collaudo, i quali devono verificare ed attestare il mantenimento nel tempo della rispondenza delle opere eseguite con le condizioni di sicurezza di cui al su riportato comma 1.

5. Il concessionario è tenuto a esibire i certificati dei collaudi agli ispettori dell'A.R.DI.S. in qualsiasi occasione vengano richiesti e ad inviarne una copia originale all'Ente concedente sia in esito al primo collaudo che in esito a ogni revisione biennale.

6. In caso in cui l'I.G., in occasione della revisione biennale, non superi il collaudo il concessionario è tenuto a provvedere agli interventi necessari e a ripetere il collaudo entro tre mesi.

7. La mancata esecuzione della revisione biennale comporta la decadenza della concessione, così come l'eventuale mancato superamento del secondo collaudo entro i tre mesi da quello biennale eventualmente non superato.

Art. 25

(Destinazioni d'uso ammissibili per le I.G.)

1. Nel tratto del fiume Tevere compreso tra la foce e Castel Giubileo le concessioni di specchi acquei per lo stazionamento di I.G. sono rilasciate solo per attività relative ai seguenti usi:

- ricreativo;
- sportivo;
- culturale;
- artigianali e/o commerciali;
- per la navigazione;
- attività di vigilanza e soccorso.

2. Sono in ogni caso escluse destinazioni d'uso abitative o di carattere ricettivo.

3. Nel caso di richiesta di cambiamento di destinazione d'uso del I.G. si deve procedere tramite la convocazione di un'apposita conferenza di servizi.

Art. 26

(Sicurezza per le attività)

1. L'I.G., deve essere idonea all'uso per il quale viene richiesta la concessione con indicazione chiara del numero massimo di persone che può ospitare in condizioni di sicurezza e deve rispettare le norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. n.626/94.

2. Per ogni I.G. il titolare della concessione deve nominare un responsabile della sicurezza idraulica ai sensi del D.Lgs. n.626/94.

3. Il titolare della concessione deve redigere un idoneo piano operativo di sicurezza che definisca perfettamente e compiutamente le operazioni e le attività da porre in essere in condizioni di piena del fiume in relazione a determinati livelli di guardia, così come dettagliato nei successivi artt. 38 e 39.

4. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza della concessione.

Art. 27

(Inizio attività e documentazione)

1. L'inizio dell'attività per la quale è stata richiesta e rilasciata la Concessione è comunicato all'A.R.DI.S la quale informerà l'Ente Concedente che a sua volta informerà il Comune.

2. Al momento di inizio attività l'I.G. deve essere dotata del Certificato di Collaudo e del piano operativo di sicurezza di cui agli articoli delle presenti Norme tecniche.

3. Gli impianti presenti a bordo dell'I.G. (impianto elettrico, sanitario, termico, radio, ecc) dovranno essere dotati di tutte le certificazioni di conformità previste dalla vigente normativa per similari installazioni a terra.

Art. 28

(Accatastamento delle I.G.)

Le I.G., dovendo essere, per la loro utilizzazione saldamente assicurate alla riva ai sensi dell'Art. 812 del codice civile, sono ritenute beni immobili e di conseguenza tutte devono essere accatastate tra gli immobili a destinazione speciale - edifici galleggianti - categoria D/9.

TITOLO IV

NORME E REGOLE PER L'USO DELLE AREE GOLENALI

Art. 29

(Concessioni di aree golenali)

1. Le concessioni d'uso di aree golenali sono rilasciate a seguito all'esame positivo della Conferenza dei servizi e per le attività previste come compatibili ai fini dell'assetto del tratto fluviale in oggetto secondo le presenti Norme tecniche e le indicazioni contenute nell'**Allegato n.3** denominato "*Linee guida per l'assetto delle aree golenali del Tevere da Castel Giubileo alla foce.*".

2. Tutti gli allacci alle reti di distribuzione delle utenze impiantistiche dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia, in modo tale che le opere relative siano compatibili con la funzionalità delle opere di difesa idraulica esistenti e senza arrecare intralcio al transito pedonale e/o veicolare sulle sponde, sugli argini, sulle banchine, lungo la via alzaia, ecc. e senza danneggiare la fascia di naturalità, di cui al successivo art.31, ed le altre presenze naturalistiche e storiche.

Art. 30

(Caratteri delle aree golenali ai fini dell'assetto)

1. Le aree golenali del Tevere nel tratto in oggetto sono caratterizzate da importanti elementi idraulici, naturalistici, storici, archeologici, e costituiscono un sistema integrato di particolare valore ai fini del rapporto tra il fiume e il territorio. Tali aree, per loro naturale destinazione, sono sommerse dalle acque del Tevere durante gli eventi di piena e sono destinate anche a ricostituire un'area di collegamento con il fiume evidenziando e potenziando tutti i residui caratteri di naturalità.

2. Le regole per l'utilizzo di tali aree golenali devono essere coerenti con le seguenti finalità:

- a) Continuità dell'ecosistema fluviale.
- b) Fruizione dell' ambiente fluviale.

c) Funzionalità ai fini dell'accessibilità e scambio con la città, dell'utilizzo delle aree fluviali, della manutenzione delle opere idrauliche e della riorganizzazione delle attività presenti in modo compatibile con l'ecosistema.

3. Le aree golenali sono ricomprese nelle zone di vincolo idraulico del R. D. 25 luglio 1904, n. 523. Ai sensi dell'art. 2 dell'anzidetto R.D. n. 523/1904, in tali aree qualsiasi intervento è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 57, 96, 97, 98, pertanto necessita del nulla osta tecnico-idraulico rilasciato dall'A.R.DI.S., quale autorità idraulica competente.

4. Nelle aree golenali sono ammesse esclusivamente le seguenti attività:

- ricreative;
- culturali;
- sportive;
- del tempo libero;
- agricole;
- cantieristica navale, con alaggi, vari e rimessaggio imbarcazioni.
- legate a manifestazioni culturali ed espositive temporanee;
- di vigilanza e soccorso.

5. Per le attività di cui sopra si possono realizzare volumi strettamente funzionali all'esercizio delle stesse, nel rispetto delle condizioni di sicurezza idraulica relativamente ai livelli di piena prevedibili, ed in modo tale che tali volumi non modificano il regime idraulico del fiume.

6. Nelle aree golenali sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione delle opere di difesa, delle banchine, la realizzazione di opere atte ad assicurare la continuità dell'attuale banchina, la manutenzione della vegetazione ripariale.

7. In tali aree in considerazione dell'esistenza di attività già concessionate e che risultano coerenti con le presenti Norme tecniche, sono consentiti:

- interventi di adeguamento degli edifici esistenti volti a conseguire il nulla osta idraulico, reso ai sensi del R. D. 25 luglio 1904, n. 523, al fine di rispettare la nuova condizione di assetto idraulico;
- opere finalizzate alla piena efficienza delle infrastrutture e delle reti tecnologiche esistenti;
- opere idrauliche, interventi idraulici e di manutenzione, presidio e miglioramento dei beni costituenti caratteri essenziali della natura e del paesaggio, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni ed ogni altra azione finalizzata alla conservazione del suolo e dell'ambiente naturale;
- opere sul patrimonio edilizio esistente che, compatibilmente con le presenti Norme tecniche, necessitano di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria.

Art. 31

(Continuità dell'ecosistema fluviale)

1. Ai fini del mantenimento della continuità ecologica è individuata la fascia di naturalità di rispetto posta a diretto contatto con il fiume, di larghezza variabile secondo quanto indicato nell'*Allegato n.3*, ed in riferimento a quanto prescritto dall'art.7 della Legge Regionale del Lazio n.24/1998.
2. All'interno della fascia di naturalità è compresa la "via alzaia", di cui all'art.52 del R.D. n.959 del 11/07/1913, la cui larghezza è stabilita a 5 m nonché l'area spondale e la vegetazione riparia.
3. I concessionari sono tenuti alla tutela ed alla manutenzione della fascia di naturalità che non deve essere occupata da opere, ingombri od ostacoli che possono compromettere la naturale funzione di continuità dell'ecosistema fluviale.
4. All'interno della fascia di naturalità sono ammessi esclusivamente gli interventi idraulici per il mantenimento/ripristino dell'efficienza idraulica dell'alveo, per assicurare la stabilità delle opere idrauliche, delle sponde, delle banchine, la loro continuità, la manutenzione della vegetazione esistente, nonché interventi di ripristino ambientale e vegetazionale secondo quanto indicato nell'*Allegato n.3*.

Art. 32

(Specchi acquei prospicienti terreni privati)

1. Nel caso di richieste di concessione di specchi acquei prospicienti terreni in golena di proprietà privata, la domanda di concessione dello specchio acqueo deve essere corredata della documentazione atta a definire l'uso della golena stessa sia nello stato attuale che in quello di progetto.
2. La richiesta di concessione del prospiciente specchio acqueo è pertanto condizionata alla verifica di compatibilità dell'attività prevista o già svolta in golena con la tutela dal rischio idraulico e con le previsioni del PS5.

Art. 33

(Rimessaggio di imbarcazioni in golena)

1. L'attività di rimessaggio all'aperto su aree golenali demaniali è limitata alle imbarcazioni ed è soggetta a Concessione.
2. Qualora tale attività venga svolta su aree private, essa è soggetta a rilascio di nulla osta tecnico-idraulico da parte dell'A.R.DI.S.. In tale nulla osta idraulico deve essere verificato, oltre che tale attività sia compatibile con il buon regime delle acque del fiume, con le condizioni di regolarità degli argini od altra opera fatta entro l'alveo e contro le sponde, anche che sia compatibile con le indicazioni del PS5, e che in condizioni di piena le unità poste in rimessaggio non vengano messe in galleggiamento e trascinate dalla corrente di piena.

TITOLO V
NORME COMUNI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SPECCHI ACQUEI E DI AREE
GOLENALI DEMANIALI

Art. 34

(Disposizioni generali)

1. Il regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 disciplina il procedimento per il rilascio, il rinnovo, la modificazione e l'estinzione delle concessioni relative alle aree golenali o agli specchi d'acqua, e si applica anche in tutti i casi non previsti dalle presenti Norme tecniche.
2. Nel tratto di fiume Tevere oggetto delle presenti Norme tecniche, il rilascio di nuove concessioni d'uso, ovvero il rinnovo delle concessioni esistenti, all'interno delle aree golenali o degli specchi d'acqua, è oggetto di Conferenza di servizi indetta dal soggetto competente al rilascio, con la convocazione obbligatoria dell'A.R.DI.S., dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, del Comune interessato e della Capitaneria di Porto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.
3. Qualora si tratti di eseguire costruzioni ed altre opere, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, la concessione è subordinata all'autorizzazione del direttore della Circostrizione doganale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.
4. La concessione è sottoposta alle condizioni di assetto definite dal PS5 ed è rivedibile in conseguenza dell'approvazione definitiva di detto Piano.
5. L'atto concessorio contiene le condizioni tecniche particolari all'osservanza delle quali la concessione è subordinata per il buon mantenimento del regime idraulico, della navigabilità, della fruibilità generale del tratto fluviale in questione.

Art. 35

(Autorizzazione d'uso)

1. L'autorizzazione d'uso può accordarsi per occupazioni di durata inferiore ad un anno, ed è afferente a:
 - a) collocamento di bilance od altri attrezzi costituenti esercizio di piccola pesca fissa;
 - b) riprese cinematografiche;
 - c) svolgimento di manifestazioni;
 - d) interventi di consolidamento e ristrutturazione di strutture già ubicate su aree demaniali.
 - e) ogni altro uso di breve durata e di modesta rilevanza.
2. Una volta rilasciato il nulla osta tecnico idraulico ai sensi del R.D. 523/1904, l'autorizzazione d'uso si concede previa acquisizione dei versamenti relativi a canone e spese di istruttoria ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia.

3. Nel caso di richieste per occupazioni di breve durata con ripetitività periodica annuale è necessario il rilascio di apposita concessione.

Art. 36

(Documentazione richiesta)

1. La documentazione da allegarsi alla domanda di concessione da esaminare in sede di Conferenza di servizi è costituita almeno da:

- Planimetrie di inquadramento urbanistico dell'intervento dalle quali si rilevi la compatibilità con il regime dei vincoli e con le previsioni degli strumenti urbanistici generali e di settore vigenti;
- Planimetrie di inquadramento dell'intervento dalle quali si rilevi la compatibilità con le previsioni riportate nelle cartografie allegatale alle presenti Norme tecniche.
- Planimetria dello stralcio catastale con indicazione dell'area richiesta in concessione;
- Planimetria in scala 1:500 dello stato attuale e di progetto con indicazione delle opere, del tratto del corso d'acqua comprensivo della superficie di cui si richiede la concessione, della posizione degli argini e di altre opere idrauliche, dei cigli di sponda del fiume, delle banchine, della vegetazione esistente, delle reti di servizio;
- Sezioni longitudinali e trasversali dell'opera con relativo tratto di corso d'acqua in numero sufficiente alla comprensione dell'intervento e del suo rapporto rispetto alle pertinenze idrauliche esistenti quali argini, cigli di sponda, banchine, ecc..;
- Relazione tecnico illustrativa dell'opera comprendente i calcoli idraulici, le condizioni di fattibilità in relazione alle condizioni di assetto dettate dalle presenti Norme tecniche, con indicazione sul trattamento delle eventuali aree pavimentate (impermeabili, semipermeabili) sul trattamento degli impianti vegetazionali esistenti e di quelli di nuovo impianto, sull'evidenziazione delle fasce di rispetto, dei distacchi, dei percorsi di servizio e degli accessi, sull'eventuale progetto di bonifica ambientale.
- quegli elaborati previsti in un progetto definitivo che contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente;

2. Nel caso di richiesta di concessione di specchi acquei per ormeggio di installazioni galleggianti dovranno essere forniti anche:

- relazione tecnica generale nella quale siano illustrate anche le caratteristiche della struttura galleggiante, della sovrastruttura e dei relativi sistemi di ancoraggio alla sponda;
- progetto delle modalità di accesso da terra all'I.G., dell'attraversamento dei terreni frontisti e delle azioni per tutelare la fascia di naturalità;
- relazione di calcolo per la verifica di stabilità al galleggiamento;
- relazione di calcolo per la verifica degli organi di ormeggio;

- rilievo delle quote di profondità del fondale in corrispondenza dell'area richiesta;
- rilievo della sezione trasversale dell'alveo del fiume in corrispondenza dell'area richiesta.

3.L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al richiedente; l'eventuale richiesta d'integrazione delle pratiche è effettuata unitamente all'avvio del procedimento.

Art. 37

(Normativa edilizia di riferimento)

Ogni intervento su golene e sugli specchi acquei che comporta l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, installazioni galleggianti, che abbiano qualsiasi destinazione d'uso e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee è considerato "intervento di nuova costruzione" ed è soggetto a tutte le norme di D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento Ordinario n. 239 (Rettifica G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002).

Art. 38

(Gestione del rischio idraulico)

1.Per la sicurezza idraulica delle attività che si svolgono nelle aree in concessione, il titolare della concessione deve assicurare l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'esercizio in sicurezza dell'I.G. e/o dell'attività in golena. Egli è responsabile di verificare quotidianamente le condizioni meteo-idrologiche attuali e previste per le successive 24-48 ore facendo riferimento alle previsioni effettuate nell'ambito della rete nazionale dei Centri Funzionali. Le modalità di diffusione ai titolari della concessione di tali dati sono stabilite dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la Regione Lazio, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004. A tale scopo, nella predetta intesa, dovranno essere definite opportune procedure di gestione dell'attività con riferimento a soglie progressive di allertamento.

2.Per ogni attività che si svolge nelle aree in concessione il titolare della concessione designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di cui all'art.8 bis del D.Lgs.626/94, il quale deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Tale piano deve contenere l'analisi dei rischi specifici relativa alle condizioni di piena del fiume, deve contenere adeguati riferimenti idrometrici locali in prossimità dell'area (aste idrometriche, sostegni quotati, ecc) che devono essere rapportati con i livelli dell'idrometro regolatore di Ripetta (Ponte Cavour) e con i livelli di almeno due ulteriori idrometri della rete di monitoraggio in telemisura gestita dal Centro Funzionale della Regione Lazio, ove attivato e comunque ai sensi della Direttiva del P.C.M.27/02/2004 e succ. modificaz. Tale piano di sicurezza deve recepire integralmente le prescrizioni tecniche contenute nell'atto di concessione e nel relativo parere idraulico, e deve

essere trasmesso all'A.R.DI.S. all'atto della prima redazione e comunque in seguito ad eventuali modifiche o aggiornamenti.

3. Per ciascuna I.G. e/o attività in golena, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di cui al D.Lgs.626/94, deve nominare un Responsabile della Sicurezza Idraulica (RSI). L'elenco dei responsabili della sicurezza idraulica deve essere trasmesso all'Ufficio della Protezione Civile del Comune di competenza, cui compete la gestione operativa di eventuali emergenze, al centro Funzionale della Regione Lazio, ove attivato e comunque ai sensi della Direttiva del P.C.M.27/02/2004 e succ. modificaz., ed all'A.R.DI.S., completo dei recapiti di ciascun responsabile. Il titolare della concessione è responsabile del periodico aggiornamento dei dati forniti.

4. In caso di emergenze, i responsabili della sicurezza idraulica sono tenuti a seguire le disposizioni loro impartite dalle competenti strutture della Protezione Civile del comune e dall'autorità idraulica regolarmente allertate dal Centro Funzionale della Regione Lazio ove attivato e comunque ai sensi della Direttiva del P.C.M.27/02/2004 e succ. modificaz.

Art. 39

(Responsabile della Gestione delle Emergenze)

1. La predisposizione organizzativa e le operazioni da compiere in caso di un evento di piena delle acque del fiume Tevere, sono condotte in base alle previsioni contenute nel POS di cui all'articolo precedente.

La predisposizione organizzativa e le operazioni da compiere in caso di un evento che rappresenta un pericolo potenziale e/o in atto per l'I.G. e/o dell'attività in golena, deve essere redatta sulla base di uno specifico Piano di Evacuazione ed Emergenza (PEE), redatto dal RSPP, così come sancito dalle norme del D.Lgs. 626/94 e succ. modificazioni, da inoltrare all'Ufficio della Protezione civile del comune cui compete la gestione operativa di eventuali emergenze, al Centro Funzionale della Regione Lazio ove attivato e comunque ai sensi della Direttiva del P.C.M.27/02/2004 e succ. modificaz., ed all'A.R.DI.S.

2. Gli elementi significativi del piano PEE, descrivono la gestione delle emergenze, nei diversi livelli, dovuta alla presenza di condizioni di "allarme generale" (incendio esteso, esondazioni, ecc.), che può richiedere l'evacuazione immediata dell'utenza e del personale, da evidenziarsi anche con avvisatori acustici e luminosi, a salvaguardia della vita umana, della protezione dei beni materiali e per la tutela dell'ambiente.

3. Per ciascuna I.G. e/o attività in golena, il Responsabile della Sicurezza Idraulica (RSI), di cui all'articolo precedente, è anche Responsabile per la Gestione delle Emergenze. Egli è responsabile della gestione del PEE; deve accertarsi rapidamente della situazione generale, quindi impartire ordini chiari e nei casi dubbi scegliere le soluzioni meno rischiose; assume la direzione ed il coordinamento delle operazioni di evacuazione dell'area oggetto di concessione; ad esodo

avvenuto, deve accertarsi che nessuna persona sia rimasta all'interno dell'area stessa; al RSI spetta il compito di richiedere l'eventuale intervento dei Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso ecc. con apparati telefonici o radio disponibili e deve dare tutte le informazioni possibili ai soccorritori; egli deve garantire la reperibilità telefonica 24 ore su 24.

Art. 40

(Domande concorrenti)

1. Nel caso di richieste concorrenti su una stessa area o specchio liquido l'Ente Concedente provvede sulla base alle disposizioni contenute nel Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 e sulla base di criteri preferenziali di scelta di cui ai commi seguenti.

2. Nei tratti di fiume a valenza ambientale di cui all'art.21, al fine di assicurare il mantenimento o ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente il fiume, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, le aree demaniali sono date in concessione prioritariamente allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o comunque ad interventi di ripristino e recupero ambientale.

3. Le aree del demanio idrico comprese nelle aree naturali protette statali o regionali sono di norma concesse agli Enti di gestione di tali aree naturali a titolo gratuito per fini di salvaguardia e ripristino ambientale.

4. Le aree del demanio idrico sono concesse, con preferenza rispetto ai privati, ad Enti locali, singoli o associati per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica; tali Enti si rapportano con i soggetti privati per consentirne l'utilizzo a scopo sociale o ricreativo.

5. Nel rilascio e nel rinnovo delle concessioni l'Amministrazione competente osserva i seguenti criteri di priorità relativi all'uso richiesto:

- a) tutela della biodiversità e riqualificazione ambientale;
- b) realizzazione di opere ed infrastrutture di interesse pubblico nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area;
- c) criteri di validità economica e sociale dell'intervento.

Art.41

(Pulizia dell'area)

1. L'area data in concessione deve essere mantenuta dal concessionario, in particolare è a suo carico l'onere della raccolta dei rifiuti prodotti nell'area stessa.

2. E' a carico del concessionario la rimozione e l'allontanamento a discarica di tutti i materiali trasportati e depositati nelle aree in concessione dalle acque di piena del fiume.

Art. 42

(Rinnovo di concessione)

1. Il rinnovo della concessione è subordinato all'osservanza delle presenti Norme tecniche.
2. Per il rinnovo di concessioni in scadenza deve essere convocata apposita Conferenza di servizi.
3. Per le concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore delle presenti Norme tecniche, di cui si richiede rinnovo, dovranno essere specificati i tempi e i modi attraverso i quali si intende realizzare l'adeguamento di cui al comma 1; il progetto di adeguamento costituisce elemento essenziale per il rinnovo.
4. Per le I.G. che prima dell'entrata in vigore delle presenti Norme tecniche sono state realizzate rispettando le prescrizioni della relativa concessione in scadenza e che sono attualmente in uso per una delle attività previste al precedente art.25, il progetto di adeguamento può derogare alle limitazioni previste nelle presenti Norme tecniche riguardo:
 - le dimensioni dell'I.G. di cui all'art.19;
 - la localizzazione dell'I.G. di cui all'artt.18 e20;
 - la sezionabilità dell'I.G. di cui all'art.19.

In questo caso, il progetto di adeguamento deve comunque prevedere un complesso di opere e modalità che in relazione alla specifica situazione e localizzazione della I.G. determini la conferma delle condizioni di sicurezza idraulica del precedente nulla-osta rilasciato a suo tempo dall'Autorità idraulica competente; sulla base di tale progetto di adeguamento, la Conferenza di servizi valuta l'opportunità di stabilire particolari prescrizioni valide agli scopi di cui sopra e, se necessario, anche al fine di far rispettare alcune delle limitazioni alle quali si è richiesto di derogare.

6. Tutte le attività relative alle concessioni in scadenza, sono prorogate fino alle risultanze della relativa Conferenza di servizi.

Art. 43

(Attività di controllo)

1. L'A.R.DI.S., quale Agenzia Regionale per Difesa del Suolo, istituita con la L.R. n. 53 del 11/12/1998, è l'autorità idraulica competente a svolgere attività di polizia idraulica e di controllo di ogni opera fatta entro l'alveo, contro le sponde, in goleni e nella zona di rispetto degli argini.
2. Il personale idraulico dell'A.R.DI.S. addetto alla vigilanza effettua visite di controllo per la ricognizione ed accertamento dell'effettiva osservanza delle norme di carattere idraulico contenute nelle presenti Norme, nelle prescrizioni tecniche contenute nell'atto di concessione e nel relativo nulla osta idraulico.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il su richiamato personale di vigilanza ha libero accesso in qualunque ora del giorno e della notte nella zona interessata dalla concessione.

4. Tutte le opere ed attività che, per quanto compatibili con le norme di cui al R.D.25/07/1904, n.523, risultassero non autorizzate nell'ambito della concessione assentita, saranno denunciate all'Ente concedente come abusive per i provvedimenti di rimozione e sgombero.

5. Spetta ai Comuni interessati l'azione di controllo sulla rispondenza al progetto abilitato delle attività svolte e dei manufatti realizzati o installati; nel caso di I.G. la verifica del comune è limitata alla sovrastruttura ospitante le attività consentite.

6. Tutte le altre amministrazioni saranno competenti all'azione di controllo relativa alle proprie specifiche competenze.

7. In caso di accertamento della non osservanza di tali norme l'Ente concedente valuta la possibilità di revocare la Concessione assentita o di applicare altro tipo di sanzioni.

Art. 44

(Norme transitorie e finali)

Le richieste di nuove e di rinnovo di concessioni di specchi d'acqua e di aree golenali pervenute prima dell'adozione delle presenti Norme sono valutate dalla Conferenza dei Servizi tenendo conto dello stato della procedura in atto e dei pareri già formulati.